REGOLAMENTO (CEE) N. 190/72 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1972

che abroga il regolamento (CEE) n. 54/72 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 54/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972 [2], ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Spagna ;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento ;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo dei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3] ; che il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito, per alcuni casi, nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70 ;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi costatati per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi importati nella Comunità e originari della Spagna induce a costatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70 per i prodotti in causa ; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 54/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CEE) n. 54/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È applicabile a decorrere dal 28 gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

(1) GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 8 dell'11. 1. 1972, pag. 8.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.